



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>141</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>559</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>28/04/2022</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>28/04/2022</b>

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione, Servizi Culturali, Sport e Grandi Eventi"

**OGGETTO:** RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N. 2017/03/2281667 RCT ESERCIZIO E PROPRIETÀ IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, EMESSA DALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CALTANISSETTA 866 DI LUIGI E MASSIMO FERRAUTO SRL – CIG Z6736212B0

Il Responsabile del Procedimento, Sig. Giovanni Petix, sottopone al Responsabile ad Interim della P.O. n. 6 - Dr.ssa Angela Carrubba, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19.01.2022, la seguente proposta di determinazione:

**Premesso** che in data 20.04.2022 è scaduta la polizza n. 2017/03/2281667, emessa dalla Reale Mutua Assicurazione – Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto Srl, a garanzia dell'esercizio e proprietà degli impianti sportivi di proprietà comunale;

**Ritenuta** la necessità, l'urgenza e l'improrogabilità di procedere al rinnovo della suddetta polizza assicurativa al fine di rendere indenne il Comune dai rischi derivanti dalla proprietà degli immobili oggetto del presente provvedimento;

**Vista** la nota, trasmessa mezzo mail, da parte dell'agenzia assicurativa di cui sopra, che conferma il medesimo importo e le medesime condizioni contrattuali relative alla polizza sopra indicata;

**Visto** l'art. 1, comma 501, della legge n. 208/2015, che ha modificato l'art. 3, comma 23ter, del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, il quale prevede che: "Fermi restando l'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488, l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, e l'art. 9, comma 3, del decreto legge 24/04/2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

**Richiamato** l'art. 36, comma 2 lett. a del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., il quale espressamente prevede che: "Per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto";

**Considerato** che l'importo previsto è inferiore a 40.000,00 (quarantamila) euro e, pertanto consente l'affidamento diretto della fornitura necessaria;

**Ritenuto:**

- di procedere al rinnovo della sopra citata polizza emessa dalla Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto s.r.l., con sede in Viale delle Regione, n. 12 – Caltanissetta – P.IVA [OMISSIS...], la fornitura dei servizi assicurativi RCT a garanzia dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale: Stadio Comunale Carlotta Bordonaro – Palestra di Via Sandro Pertini – Palazzetto dello Sport Livatino/Saetta – Campo di calcetto e locali di servizio per il gioco del calcio A5 ricadente nel complesso sportivo polivalente di Via P.P. Pasolini, con un valore di premio annuale di € 1.790,00 tasse incluse, con prestazione assicurativa fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di:
  - € 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
  - € 1.500.000,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone;
- che l'assicurazione deve essere prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro;

**Stabilito**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:

- a) che il fine che si intende perseguire con l'affidamento dei servizi in oggetto è quello di tenere indenne l'assicurato/contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni

personali e per danneggiamenti di cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione, la garanzia viene estesa al rischio incendio, ricorso terzi, furto e atti vandalici;

- b) che l'oggetto del contratto è il seguente: "fornitura di servizi assicurativi a garanzia dei rischi derivanti dalla proprietà degli immobili adibiti ad impianti sportivi in atto fruibili di proprietà comunale";
- d) che il contratto verrà stipulato previa lettera commerciale e attraverso la successiva sottoscrizione della relativa polizza assicurativa;
- e) le clausole essenziali dell'esecuzione del servizio sono quelle previste dalla polizza assicurativa e dalle condizioni di assicurazioni;

**ACCERTATO:**

- che il mancato rinnovo della suddetta polizza può comportare concreti rischi di danno erariale qualora il verificarsi di uno o più dei danni garantiti dalla polizza dovesse essere risarcito dal Comune;
- che ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 1, comma 710, della Legge n. 209/2015, che il programma dei conseguenti pagamenti, a seguito dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ed il pareggio di bilancio;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente, è competenza del Dirigente di provvedere con separati atti all'impegno di spesa necessario;

**VISTO** l'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL.;

**RAVVISATA** a tal riguardo, la competenza del Responsabile ad interim della P.O. n. 6 ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13-14-15 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicatti, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018.

**Per i superiori motivi;**

**PROPONE**

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Rinnovare** la polizza assicurativa RCT n. n. 2017/03/2281667, emessa dalla Reale Mutua Assicurazione – Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto Srl, con sede a Caltanissetta in Viale della Regione, n. 12 – P.IVA [OMISSIS...] - a garanzia dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale: Stadio Comunale Carlotta Bordonaro – Palestra di Via Sandro Pertini – Palazzetto dello Sport Livatino/Saetta – Campo di calcetto e locali di servizio per il gioco del calcio A5 ricadente nel complesso sportivo polivalente di Via P.P. Pasolini, con un premio annuale di € 1.790,00 tasse incluse, con prestazione assicurativa fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di € 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 1.500.000,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone;

**Impegnare**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 1.790,00 sul cap. 1234 denominato "Spese per gestione in concessione impianti sportivi" codice 1.1.1.3 - del bilancio pluriennale 2020/2022 – esercizio 2022;

**Comunicare** alla Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto srl, con sede in Viale della Regione, n. 12 Caltanissetta, il presente provvedimento, ai sensi dell'art.191 del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.;

**Dare atto:**

- **che** il ciclo contrattuale viene stabilito in anni 1 decorrente dalla data di stipula del contratto assicurativo eventualmente rinnovabile qualora vengano mantenute le medesime condizioni contrattuali sia in termini economici che di copertura del rischio;
- **che** qualora l'operatore fornitore della prestazione non assolva gli obblighi previsti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., il contratto è nullo e si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- **che** si procederà alla liquidazione delle somme dovute con separato atto, mediante bonifico bancario, a seguito dell'emissione della polizza assicurativa prevista dalla lettera commerciale;

**Attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA P.O. n. 6**

**DR.SSA ANGELA CARRUBBA**

**RICHIAMATO** l'incarico di Responsabile ad Interim della P.O. n. 6, conferito con giusta Determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19.01.2022, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo, salve si-

tuazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**NOMINA**, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i., tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria di appartenenza, quale Responsabile del Procedimento, l'Istruttore amministrativo dei Servizi Culturali, Ricreativi e Sportivi, il Sig. Petix Giovanni;

**VISTA** la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del Procedimento, Sig. Petix Giovanni che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

**CONDIVISE** le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo, così come riportati nella proposta allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;

**RITENUTO** di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;

**RAVVISATA** a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13-14-15 del C.C.N.L. del 21.05.2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13.04.2018;

#### DETERMINA

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Rinnovare** la polizza assicurativa RCT n. n. 2017/03/2281667, emessa dalla Reale Mutua Assicurazione – Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto Srl, con sede a Caltanissetta in Viale della Regione, n. 12 – P.IVA [OMISSIS...] - a garanzia dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale: Stadio Comunale Carlotta Bordonaro – Palestra di Via Sandro Pertini – Palazzetto dello Sport Livatino/Saetta – Campo di calcetto e locali di servizio per il gioco del calcio A5 ricadente nel complesso sportivo polivalente di Via P.P. Pasolini, con un premio annuale di € 1.790,00 tasse incluse, con prestazione assicurativa fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di € 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 1.500.000,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone;

**Impegnare**, ai sensi di quanto previsto dall'ar. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, la somma di € 1.790,00 sul cap. 1234 denominato "Spese per gestione in concessione impianti sportivi" codice 1.1.1.3 - del bilancio pluriennale 2020/2022 – esercizio 2022;

**Comunicare** alla Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 di Luigi e Massimo Ferrauto srl, con sede in Viale della Regione, n. 12 Caltanissetta, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

#### Dare atto:

- **che** il ciclo contrattuale viene stabilito in anni 1 decorrente dalla data di stipula del contratto assicurativo eventualmente rinnovabile qualora vengano mantenute le medesime condizioni contrattuali sia in termini economici che di copertura del rischio;
- **che** qualora l'operatore fornitore della prestazione non assolva gli obblighi previsti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., il contratto è nullo e si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- **che** si procederà alla liquidazione delle somme dovute con separato atto, mediante bonifico bancario, a seguito dell'emissione della polizza assicurativa prevista dalla lettera commerciale;

**ATTESTARE** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 e s.m.i.

CAPITOLO	CLIENTE/FORNITORE	ESERCIZIO	IMPORTO
1234	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CALTANISSETTA 866 DI LUIGI E MASSIMO FERRAUTO SRL		1790,00

Il Responsabile del Procedimento  
Giovanni Petix

Funzionario Posizione Organizzativa n. 7  
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)